

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1059 del 29 Settembre 2022

Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 – Domanda Prot. n. CR/2022/5787 del 31/05/2022 presentata dall'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO – Decadenza istanza.**

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato, in particolare, l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

- è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale:

- è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e della relativa normativa emergenziale;

- sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visti, inoltre, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità":

Vista la propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022, con la quale - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185/2019;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando e, in particolare:

- il paragrafo 7.4 "Provvedimenti amministrativi: graduatorie, esclusioni e concessioni", nel quale si stabilisce che

"Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà verificato:

- che il soggetto richiedente tenuto al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL o delle casse previdenziali di riferimento.

Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo e la domanda di contributo sarà considerata decaduta";

Premesso che, a valere sul bando sopra richiamato:

Preso atto:

- che il nucleo di valutazione, nella seduta del 06/07/2022, ha preso in esame la domanda di contributo presentata, con prot. n. CR/2022/5787 del 31/05/2022, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dall'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO**, con sede legale nel Comune di Crevalcore (BO), in Via della Pace snc, P.IVA 01841211202;

- che la suddetta domanda:

- è stata oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale da parte della struttura del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive che ha avuto esito positivo;
- è risultata ammissibile anche sotto il profilo del merito, come risulta dal verbale acquisito agli atti del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive;

- che con Decreto n. 875 del 1° agosto 2022:

- si è provveduto ad approvare l'Allegato 2, così come successivamente sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 Settembre 2022 - per mero errore materiale -, relativo alla graduatoria dei progetti ammissibili, risultando al n. 18 della stessa, la pratica intestata all'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO**;

- si è rimandato ad un successivo provvedimento la concessione del contributo intestato all'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO** a seguito degli esiti positivi dei controlli relativi alla regolarità contributiva;

Visti:

- il D.M. 24 ottobre 2007, recante "Documento unico di regolarità contributiva";
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC";

Dato atto:

- che sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- che a seguito delle sopra citate verifiche è emersa una situazione di irregolarità contributiva in capo all'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO**;
- che, in data 16/09/2022, con comunicazione inviata tramite l'applicativo SFINGE 2020, prot. CR/2022/9248, è stato comunicato alla suddetta impresa che, se la regolarizzazione della posizione contributiva non fosse stata effettuata entro 10 giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione, la domanda di contributo sarebbe stata considerata come decaduta;

Preso atto che la suddetta regolarizzazione non è stata effettuata nel termine sopra indicato e che pertanto la domanda di contributo prot. CR/2022/5787 del 31/05/2022 presentata dall'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO** è da considerarsi decaduta;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, alla dichiarazione di decadenza dell'istanza in quanto la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria per la concessione dei contributi come previsto dal paragrafo 7.4 del Bando approvato con l'Ordinanza n. 7/2022.

DECRETA

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la decadenza dell'istanza prot. CR/2022/5787 del 31/05/2022 presentata dall'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO**, con sede legale nel Comune di Crevalcore (BO), in Via della Pace snc, P.IVA 01841211202;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 all'impresa **L'OASI DEL LUPO DI BIZZARRI STEFANO**, avvertendo che avverso lo stesso

è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente